




CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....388/A.....IX Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.37/2014 DEL 30/12/2014

**"DISPOSIZIONI SUL RIORDINO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI NEL
NUOVO SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
DELLA PUGLIA"**





Relazione al disegno di legge

“Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative regionali nel nuovo sistema delle autonomie locali della Puglia”

Nel processo di riordino della *governance* locale in atto già da diversi anni nel Paese ed, in particolare, nell'ambito del processo di riordino degli enti territoriali, si colloca la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che persegue l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle amministrazioni pubbliche più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza economica e riduzione della spesa.

La Regione Puglia, che con la l.r. n. 36/08 recante “*Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali*” e, da ultimo, con la l.r. n. 34/2014 recante “*Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali*”, ha intrapreso un percorso riformatore ampio e innovativo, è chiamata ora a riordinare le funzioni amministrative alla luce delle novità introdotte dalla legge 56/2014, rispettandone la tempistica ivi prevista.

Per regolare la situazione transitoria, in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione, la presente legge intende attribuire ai comuni e alle loro forme associative quelle funzioni che si prestano ad essere esercitate dal livello istituzionale di maggior prossimità al cittadino, attribuendo alla Regione esclusivamente quelle funzioni, attualmente esercitate dalle province, che presentano manifeste incompatibilità con la natura associativa di comuni che avranno i nuovi enti, previa preventiva intesa da

www.regione.puglia.it



raggiungere in sede di Osservatorio regionale con gli stessi, assumendo il dato di partenza che tutti i compiti già conferiti e/o delegati dalla Regione alle province in passato possono essere esercitati dalle nuove province e dalla Città metropolitana di Bari in sostituzione della omologa provincia.

Per quanto concerne, invece, l'allocazione delle funzioni non fondamentali che non rientrano nei compiti già assegnati dalla Regione alle province e sopra rappresentati, l'intento della Regione sarà quello di incentivare e potenziare, quale chiave di volta del nuovo modello di amministrazione, tutte le iniziative che i Comuni intendono porre in essere per l'esercizio unitario delle funzioni ovvero per la creazione di nuove entità territoriali derivanti da eventuali fusioni, ovvero dalle unioni di comuni, senza imporre modelli dall'alto, ma accompagnando i processi che partano dal basso e senza escludere anche il coinvolgimento dei nuovi enti di area vasta.

Questa legge, in particolare, pone attenzione all'allocazione delle funzioni e del personale ad esse correlato, nella consapevolezza che uno dei nodi legati all'attuazione della riforma riguarderà soprattutto l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali e la corretta allocazione delle stesse in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite e di un loro possibile sviluppo. Inoltre sarà importante attivare ogni possibile azione di integrazione e collaborazione fra enti, anche attraverso la mobilità del personale, nonché possibili collaborazioni e convenzioni interistituzionali.

Tutto ciò sarà reso possibile individuando un corretto contenimento della spesa evitando duplicazioni degli oneri, ottimizzando le risorse, anche sulla base di criteri e parametri standard per il migliore svolgimento delle funzioni in termini di

www.regione.puglia.it




funzionalità ed operatività e rispondenza alle esigenze del cittadino.

L'art. 1 richiama, nel processo di riordino delle funzioni regionali all'interno del sistema delle autonomie locali, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e conferma, in capo alla Città metropolitana di Bari e alle nuove province divenute, con l'approvazione della legge n. 56/2014, enti di secondo livello e di fatto associazioni di comuni, le funzioni già conferite alle province, peraltro in gran parte comprese tra le funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della l. n. 56/2014. Contestualmente ribadisce il suo favore nei confronti delle gestioni associate da parte dei comuni, delle funzioni e dei servizi obbligatori o volontari di competenza comunale. Successivamente la norma sottolinea la volontà di procedere al riordino istituzionale regionale già avviato.

L'articolo 2 attribuisce alle nuove province e alla Città metropolitana di Bari in sostituzione della omologa provincia, le funzioni e i compiti già assegnati dalla Regione alle province previa intesa interistituzionale in sede di Osservatorio regionale di cui all'art. 1, comma 91 della legge 7 aprile 2014 n. 56, istituito con Deliberazione di G.R. n. 1956 del 09/10/2014.

L'art. 3 disciplina il riordino delle residuali funzioni non fondamentali di competenza legislativa regionale ed, in particolare, delle funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto delle leggi regionali di settore e previa intesa interistituzionale in sede di Osservatorio regionale.

www.regione.puglia.it





L'articolo 4 disciplina le funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione ed, in particolare, i compiti che riguardano la vigilanza sui Comuni nelle materie di competenza legislativa regionale.

Tali compiti vengono riallocati nella Regione per la mutata natura giuridica dell'Ente Provincia e, pertanto, tale vigilanza non può essere esercitata dal nuovo ente di Area Vasta, in quanto questo risulterebbe essere il controllore degli atti dei Comuni che esprimono sia il Presidente che il Consiglio delle nuove Province).

Inoltre, in attesa di una maggiore certezza in ordine agli esiti delle riforme di settore e alla definizione puntuale delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni nelle materie al momento oggetto di riordino, come le funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di formazione professionale, la legge dispone che, fino all'entrata in vigore delle norme che regolano la materia, esse resteranno in questa prima fase in capo alle nuove province, come stabilito al punto 11 dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata l'11 settembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 91 della legge n. 56/2014.

Pertanto, le materie attualmente esercitate dalle province, conferite nel corso degli anni dalla regione, saranno oggetto di definitivo riordino, soltanto nel momento in cui il quadro complessivo generale risulterà maggiormente definito.

L'articolo 5 demanda alla Giunta regionale la potestà di stabilire le modalità di trasferimento del personale interessato dal riordino istituzionale in atto, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge 56/2014 e delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente.

L'articolo 6, rimarcando la volontà della Regione di non imporre modelli dall'alto, favorisce la libertà di scelta dei singoli Comuni di

www.regione.puglia.it



esercitare in forma associata le funzioni fondamentali obbligatorie previste dal comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, secondo le disposizioni previste dalle norme statali vigenti.

Contestualmente la Regione intende favorire, sulla base degli stanziamenti annuali di bilancio, le gestioni associate delle funzioni e dei servizi di area vasta, attraverso misure di premialità indicate di volta in volta dalla Giunta regionale, seguendo l'ordine di gradualità previsto agli artt. 11 e 12 della l.r. 1 agosto 2014 n. 34.

L'articolo 7 intende riordinare l'insieme delle società partecipate che attualmente fanno capo alle Province e alla Città metropolitana di Bari, utilizzando la leva delle misure premiali. Nella consapevolezza che la materia delle società partecipate degli enti locali appartiene alla competenza statale, la norma ha una funzione meramente ricognitiva e informativa in quanto prevede che le nuove province nella loro veste di Area Vasta effettuo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, una ricognizione precisa di tutte le società enti o agenzie che esercitano servizi di rilevanza economica di competenza provinciale.

Il Piano di ricognizione dovrà individuare le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della legge n. 56/2014, nonché il programma di dismissione, corredato da una relazione tecnica illustrante le modalità e tempi della dismissione. Sono esclusi dal Patto di stabilità interno i proventi derivanti dalla dismissione delle società e la Giunta provvederà ad individuare, con proprio atto, le ulteriori misure premiali derivanti dall'attuazione di quanto previsto.

www.regione.puglia.it



L'art. 8, in applicazione della legge 56/2014 che richiede l'indicazione della data di effettivo avvio delle funzioni, stabilisce che dal 1° gennaio 2015 sono trasferite alle nuove province le funzioni di cui all'art. 2 della presente legge. Per converso nel comma 2, si sancisce che le funzioni di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge continuano ad essere esercitate dagli attuali assetti istituzionali fino all'affettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante.

L'art. 9 detta le disposizioni finanziarie connesse al processo di riordino di cui trattasi.

L'Assessore
Leo CAROLI



Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali di area vasta, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Ai fini del riordino di cui al comma 1, la presente legge conferma, in capo alle nuove province di cui alla legge n. 56/2014 e alla Città metropolitana di Bari, le funzioni già conferite alle province dalle normative regionali vigenti, ad eccezione di quelle contemplate nell' articolo 4 della presente legge. ~~SECONDO LE MODALITÀ~~
DI ATTUAZIONE PREVISTE DALL'ART. 2 DELLA PRESENTE LEGGE.

3. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali attribuite ai comuni dalla legge e le associazioni volontarie per la gestione di servizi non obbligati alla gestione associata. Incentiva, in particolare, le Unioni e le fusioni di comuni, anche per incorporazione di comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.



Art. 2

(Funzioni e compiti oggetto di riordino conferiti alle nuove province di cui alla l. 56/2014)

1. Le funzioni e i compiti già assegnati dalla Regione alle province sono conferiti alle nuove province di cui alla legge n. 56/2014 e alla Città metropolitana di Bari in sostituzione della omologa provincia, previa intesa interistituzionale in sede di Osservatorio regionale di cui all'art. 1, comma 91 della legge 7 aprile 2014 n. 56, istituito con Deliberazione di G.R. n. 1956 del 09/10/2014.

2. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle nuove province e della Città metropolitana di Bari delle funzioni indicate dall'articolo 1, comma 88 della legge n. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi di intese o convenzioni con le nuove province.

Art. 3

(Funzioni oggetto di riordino conferite ai Comuni e alle loro forme associative)

1. Le residuali funzioni non fondamentali di competenza legislativa regionale ed, in particolare, le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto delle leggi regionali di settore e previa intesa interistituzionale in sede di Osservatorio regionale, sono esercitate in forma associata dai Comuni, nelle forme di cui all'articolo 30, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL),

www.regione.puglia.it



secondo le modalità di cui alla l.r. 1° agosto 2014 n. 34, ovvero, in via subordinata, dalle nuove province di cui alla legge n. 56/2014 e dalla Città metropolitana di Bari.

Art. 4

(Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione)

1. Sono riassegnate alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite alle Province e non riallocate ai sensi degli artt. 2 e 3 della presente legge ed, in particolare, i compiti che riguardano la vigilanza sui Comuni nelle materie di competenza legislativa regionale.
2. Le altre materie precedentemente conferite dalla Regione alle Province saranno oggetto di riordino, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2 e 3, coerentemente all'attuazione del complesso processo di riordino.
3. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di formazione professionale, continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino al momento dell'entrata in vigore delle riforme di settore ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo di cui al comma 91 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014, sancito in Conferenza Unificata rep. N. 106/CU dell'11 settembre 2014.

www.regione.puglia.it

Ufficio Struttura di Progetto
Via Celso Ulpiani, 10 - 70126 Bari - Tel: 080 5403115
mail: g.tria@regione.puglia.it



Art. 5

(Criteri generali per l'individuazione delle risorse)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista all'articolo 1, comma 96 della legge n. 56/2014, delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, nonché della l.r. n. 36/08 recante "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali", stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, nei termini indicati dall'art. 9 della presente legge.

Art. 6

(Associazioni e fusioni di comuni)

1. L'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi del comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché delle ulteriori funzioni comunali, può essere attuato mediante le modalità stabilite dall'articolo 14 della medesima legge e dal decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dalle disposizioni della l.r. 1° agosto 2014 n. 34.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi di area vasta. I contributi regionali e nazionali saranno

www.regione.puglia.it

Aut,
fu



destinati ad incentivare associazioni e fusioni di comuni secondo l'ordine di gradualità previsto agli artt. 11 e 12 della l.r. 1 agosto 2014 n. 34 e nelle modalità indicate dalla medesima legge regionale.

Art. 7
(Società partecipate)

1. La Giunta regionale favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali: a tal fine le nuove province di cui alla legge n. 56/2014 e la Città metropolitana di Bari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione degli enti o agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza.
2. Il Piano di ricognizione individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 1, comma 85 della legge n. 56/2014.
3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e o funzioni al di fuori delle competenze stabilite dall'articolo 1, comma 85 della legge n. 56/2014.
4. Il Piano illustra le modalità ed i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.

www.regione.puglia.it



5. Nel rispetto delle disposizioni statali in materia, i proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

6. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3 e 4 e 5 del presente articolo, anche nell'ambito delle azioni previste per il patto di stabilità interno.

Art. 8
(Disposizioni finali)

1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 della presente legge sono trasferite alle nuove province di cui alla legge n. 56/2014 dal 1° gennaio 2015.

2. I Comuni provvederanno entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione della presente legge, pena l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 23/2007, all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3.

4. Le funzioni oggetto di riordino della presente legge continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione e comunque non oltre il 30 giugno 2015.

5. La Regione adegua, nell'ambito delle proprie competenze, le normative di settore al quadro di riordino di funzioni della Città

www.regione.puglia.it



metropolitana di Bari e degli enti di area vasta, come disciplinato dalla presente legge.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. A seguito delle intese interistituzionali concordate in sede di Osservatorio regionale istituito con Deliberazione di G.R. n. 1956 del 09/10/2014, la Giunta regionale, a norma della vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile delle regioni, promuove le conseguenti iniziative legislative, anche in riferimento alle coperture finanziarie, relativamente agli interventi previsti nelle intese medesime.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo concorrono altresì eventuali finanziamenti statali, dell'Unione europea o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.

www.regione.puglia.it



Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative regionali al sistema delle autonomie locali della Puglia.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Le disposizioni vigenti (comma 91 dell'art. 1 della L. 56/2014) stabiliscono che le Regioni individuino il piano di riordino delle funzioni non fondamentali di competenza regionale ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della L. 56/2014. L'accordo in Conferenza Unificata rep. 106/CU dell'11 settembre 2014 sancisce che le Regioni debbano assumere iniziativa legislativa per la predisposizione di tale riordino entro il 31 dicembre 2014 che costituisce oggetto del Disegno di Legge in argomento.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Dal DDL in oggetto non derivano direttamente oneri a carico del bilancio regionale.

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

=====

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

=====

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

=====

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

capitolo _____; importo _____;

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Upb _____, capitolo _____, importo _____;

Upb _____, capitolo _____, importo _____;

Upb _____, capitolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

16/11

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Dal DDL in oggetto non derivano direttamente oneri a carico del bilancio regionale.

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Dal DDL in oggetto non derivano direttamente oneri a carico del bilancio regionale.

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

*Il Direttore dell'Area
Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione*

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato. SI PRENDE ATTO DELL'ATTESTATA
 Parere negativo per: MANCANZA DI ONERI A CARICO DEL
BILANCIO REGIONALE.

Bari, li 23/12/2014

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]